

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Ufficio stranieri

Il Giudice di Pace dott. Melchiorre Talamanca

Nella causa iscritta al ruolo n. 575 dell'anno 2008

TRA

A.A. Elett.te domiciliato in Roma, via Valadier 39 presso lo studio dell'Avv. F. P. che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

C/

Ufficio Territoriale del Governo di Roma a mezzo del F. D. Isp. S. Sostituto Comm. P.S. Giuseppe Camarda;

- Preso atto che il cittadino straniero ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Roma con il quale si decreta l'espulsione dal Territorio nazionale emesso il 21/02/2008 per la permanenza non giustificata in Italia (art. 14, comma 5-ter e segg. D.Lvo n. 286/1998) notificato in pari data;
- Rilevato che il provvedimento risulta impugnato con ricorso depositato in data 19/04/2008 per essere nullo il provvedimento in quanto il cittadino straniero è di età minore e nella condizione di richiedere asilo politico in quanto rifugiato;
- Dato atto che la P.A., direttamente all'udienza, ha affermato la legittimità del decreto qui opposto;
che parte ricorrente ha insistito per l'esame della consulenza allegata agli atti e nella quale è affermata una minore età dell'espellendo;
che gli uffici di Roma hanno operato su precedenti del Prefetto di Avellino del quale non si conoscono gli eventuali accertamenti eseguiti sulla età del soggetto de equo;
stante il dubbio, veniva sospesa la esecutività di ogni provvedimento con richiesta agli Uffici di Avellino di avere notizie circa gli accertamenti eseguiti;
che alla udienza del rinvio si constatava che ad Avellino lo stesso Signor A. A. Aveva compilato il suo modulo di dati anagrafici dichiarando di essere nato in Afghanistan il 01/01/1989;
che nelle more il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione I bis civile-Ufficio del Giudice tutelare, a conclusione del procedimento Reg. Tutele n. 4371/2008 emetteva in data 3/4/2008 decreto di nomina tutore per A. A., nato in Afghanistan il 6/3/1993 nella persona del Sindaco di Roma;

considerato che deve prendersi atto di quanto elaborato dal Tribunale circa i possibili accertamenti per l'età della persona al suo esame;

che allo stato , pertanto, il cittadino straniero ricorrente non può essere espulso giusta la previsione dell'art. 19, comma 2 lettera "a" D.Lvo n. 286/1998;

che questo giudice prende atto del provvedimento del Prefetto di Avellino e, incidentalmente lo disapplica con onere alla parte interessata circa l'eventuale caducazione;

che la soluzione della eccezione circa l'età risulta esaustiva ed assorbente di ogni altra questione;

il cittadino straniero ha chiesto ed è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta l'art. 13 D. Lgsvo n. 286/1998, l'art. 142 D.P.R. n. 115/2002 e liquidate con provvedimento a parte in atti;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dichiarando nullo e privo di efficacia giuridica il decreto del Prefetto di Roma emesso il 21/2/2008 con il conseguente travolgimento di ogni altro provvedimento connesso e conseguente. Si comunichi, anche a mezzo telefax.

Roma, 16 luglio 2008